

RETTIFICA COMUNICATO (VEDI PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO)

PROROGA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO A CARATTERE STRAORDINARIO

FINO AL 30 GIUGNO 2024

Per ottenere la proroga delle concessioni straordinarie di suolo pubblico per il ristoro all'aperto, prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 695 del 29.12.2023 (nel rispetto di regole e condizioni già previste nel Regolamento per occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto a carattere straordinario - di cui alla deliberazione CC n. 2023/C/00024 - che con il suddetto atto si intende ulteriormente prorogato) i soggetti titolari di concessione straordinaria in essere al 7 gennaio 2024 dovranno comunicare manifestazione di interesse alla proroga **entro e non oltre il 22 Gennaio 2024**, inoltrando una PEC ai seguenti indirizzi:

risorsefinanziarie@pec.comune.fi.it
suap@pec.comune.fi.it

Nell'oggetto della PEC deve essere inserito il **numero di fascicolo SUAP** indicato nella concessione o nella ricevuta di trasmissione dell'istanza/comunicazione (formato XXXX/2023/SUAP) relativa all'occupazione straordinaria per la quale si dichiara interesse alla proroga prevista.

Le comunicazioni prive del numero di fascicolo SUAP nell'oggetto potranno essere respinte come irricevibili in quanto non consentiranno il diretto inserimento nei gestionali delle relative procedure amministrative.

RICORDIAMO

che possono aderire alla proroga solo le attività che risultino in regola con i pagamenti del Canone patrimoniale Occupazione Suolo Pubblico per concessioni di occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all'aperto (dehors) rilasciate sia ai sensi del relativo Regolamento concessioni ordinarie (di cui alla Delibera CC 2018/C/00005) che del citato Regolamento concessioni straordinarie.

Nel testo della PEC dovranno obbligatoriamente essere indicati i seguenti elementi:

- Denominazione completa dell'Azienda richiedente;
- Partita IVA/codice fiscale dell'azienda;
- Numero di fascicolo SUAP (formato XXXX/2023/SUAP) indicato nella concessione o nella ricevuta di trasmissione dell'istanza/comunicazione relativa all'occupazione straordinaria;

Al fine di semplificare il procedimento e garantire la correttezza e completezza dei dati, potrà essere anche allegata:

- copia della concessione per occupazione straordinaria in essere (provvedimento finale trasmesso dall'Amministrazione comunale in caso di istanza);
oppure

- copia della concessione quadro relativa all'occupazione straordinaria a suo tempo trasmessa all'Amministrazione comunale, ai sensi della procedura semplificata di cui all'art.1 del Disciplinare tecnico approvato con deliberazione della Giunta Comunale DG/2023/00270 del 30.5.2023;

ATTENZIONE: La proroga della concessione di suolo pubblico e conseguentemente il relativo pagamento del Canone Patrimoniale avrà per tutti gli interessati durata dal 8 gennaio 2024 al 30 Giugno 2024.

PRECISIAMO

Coloro che non risultino titolari al 7 gennaio 2024 di un titolo autorizzatorio all'occupazione straordinaria di suolo pubblico per il ristoro all'aperto con tavolini e sedie (di cui al Regolamento concessioni straordinarie sopra citato) possono presentare, nel periodo di riferimento **8.1.2024-30.6.2024**, nuova comunicazione o istanza secondo le rodiate modalità già previste nel relativo Disciplinare (di cui alla Delibera GC 2023/00270);

ATTENZIONE

Atteso che la LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 al comma 8 dell'articolo 11, modificando l'art. 40, comma 1, del DL n. 144/2022 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle misure di semplificazione per i pubblici esercizi di cui all'articolo 9 ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, salva disdetta dell'interessato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Pertanto, anche tutte le occupazioni straordinarie insistenti nell'area del centro storico patrimonio dell'umanità UNESCO, fermo restando il possesso dei requisiti già previsti dal Regolamento sopracitato, potranno avvalersi delle procedure semplificate previste dal disciplinare, **senza necessità di avviare iter autorizzatorio per l'acquisizione del parere della locale Soprintendenza.**